

Prot. n.136/21-na
Circ.n.40/21

Ai Presidenti regionali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 18 novembre 2021

OGGETTO: Indicazioni a seguito della circolare del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 06/11/2021 e relativa nota tecnica "indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da sars-cov-2 in ambito scolastico" del 28 ottobre 2021

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuto opportuno rivedere il sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS- CoV-2 anche alla luce della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione del virus in comunità.

Pertanto il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute hanno emanato in data 6 novembre 2021 apposita circolare e relativa Nota tecnica, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, che si allega e di cui riportiamo una sintesi.

Una ulteriore raccomandazione è quella che ciascuna scuola faccia comunque riferimento anche ad eventuali ulteriori indicazioni promosse dai rispettivi Presidi territoriali (ASL, USL ASST. Ecc.).

NOTE SINTETICHE

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico **le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP)** che sono incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere ovvero:

- isolamento casi;
- quarantena dei contatti;
- tempistiche per il rientro a scuola.

PROCEDURA DA ATTIVARE

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria il Dirigente scolastico o il Referente covid nominato:

- informa immediatamente il DdP della presenza a scuola di un caso positivo;
- individua i contatti scolastici del caso positivo;
- sospende temporaneamente - in quanto autorizzato, in via eccezionale e urgente- le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici;

PRIMA BAMBINA

- trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standardizzate predisposte dai DpP (isolamento fiduciario, rispetto delle misure di distanziamento, rispetto delle disposizioni del DdP relative alla tempistica dei test);
- segnala al DdP i contatti scolastici individuati.

DEFINIZIONE DI CONTATTI SCOLASTICI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA-0-6

Rientrano nei contatti scolastici:

- i bambini appartenente alla stessa sezione/gruppo/bolla del caso positivo
- il personale scolastico (educatori/insegnanti/operatori) della sezione/gruppo/bolla in cui si è verificato il caso positivo.

Sono presi in considerazione:

- i contatti intervenuti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi
- i contatti intervenuti nelle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test risultato positivo, in caso di soggetti asintomatici.

N.B. L'operatore di sanità pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere della durata e del setting in cui è avvenuto il contatto. Ciò significa che potrebbe venir disposta la misura di quarantena anche ad altri insegnanti/educatori/operatori non necessariamente appartenenti alla sezione/gruppo/bolla.

È quindi fondamentale che la scuola collabori, in caso di individuazione di caso positivo, condividendo tutte le informazioni di cui è in possesso con il DdP e si attenga scrupolosamente alle indicazioni date.

TESTING

Il DdP dispone per i contatti individuati un test antigenico o molecolare.

La prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale.

I contatti riceveranno comunicazione sulla tempistica del test da parte del DdP.

Se il soggetto è negativo, può rientrare a scuola. In caso di positività al testing il soggetto informerà il proprio MMG e PLS e il DdP avviserà il Dirigente Scolastico e/o il Referente Covid di ulteriori positività intervenute in ambito scolastico.

RIENTRO A SCUOLA

Il rientro a scuola può avvenire solo se il soggetto è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e al rilascio del risultato, ovvero a seguito di una comunicazione da parte del DdP.

Per la documentazione da produrre al rientro a scuola, è necessario attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie competenti secondo l'organizzazione regionale che può prevedere o attestazioni di rientro o autocertificazioni.

Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte del DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico:

- bambini 0-6: quarantena 10 giorni
- educatori/insegnanti/operatori: quarantena a 7 (in caso di completamento del ciclo vaccinale) o 10 gg (in caso di ciclo vaccinale non effettuato o incompleto).

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
Giampiero Redaelli

